



TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA

Il Giudice dott. Gabriele Giovanni Gaggioli,

visti gli atti del presente procedimento di concordato minore promosso ai sensi degli artt. 74 ss D.Lgs. 14/2019 da ANTONINO SANTANZELMO, cf SNTNN51L31D969B e p. iva 02551330109, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Sauchelli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a La Spezia Via Ugo Rattazzi n. 24, con l'assistenza del gestore della crisi dott.ssa Brunella Casté;

Premesso che in data 05.06.2026 ANTONINO SANTANZELMO depositava innanzi al Tribunale di La Spezia ricorso per concordato minore.

*La proposta di concordato minore ha il seguente contenuto.

**L'attivo a disposizione di ANTONINO SANTANZELMO si compone dei seguenti elementi:

-redditi da attività lavorativa autonoma (il ricorrente è agente di commercio di prodotti alimentari in regime forfettario) e redditi da pensione, pari a complessivi Euro 2.300,00 netti mensili;

-titolarità del conto corrente n. 100000017483 presso Intesa San Paolo spa filiale di La Spezia Viale Italia n. 188 con saldo alla data del 16.06.2026 pari ad Euro 10.277,82;

-proprietà esclusiva di unità immobiliare (appartamento) censita nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Demonte (Cuneo) al foglio 58 mappale 285 subalterno 26 zona censuaria 2 categoria A/4 di classe 4 consistenza 3,5 vani rendita Euro 94,00;

-proprietà esclusiva di unità immobiliare (box) censita nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Comune di Genova al foglio 54 particella 36 subalterno 52 zona censuaria 1 categoria C/6

classe 8 consistenza 14 metri quadri superficie catastale 15 metri quadri rendita Euro 137,38.

****ANTONINO SANTANZELMO** vive da solo (nucleo familiare monosoggettivo) presso immobile ubicato a Santo Stefano di Magra (La Spezia) condotto in locazione.

Le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare ammontano ad Euro 1.786,00 mensili (vedasi pagina 15 della relazione del gestore della crisi datata 11.05.2026 e prodotta in allegato alla proposta introduttiva del 05.06.2026).

****Il passivo a carico di ANTONINO SANTANZELMO** ammonta ad Euro 277.826,44, così determinati (vedasi le pagine 5-7 e 21 della relazione del gestore della crisi datata 11.05.2026);

- Euro 16.339,46 in prededuzione;

- Euro 30.865,07 con prelazione ipotecaria;

Euro 183.406,84 con privilegio;

- Euro 47.215,04 al chirografo.

****La proposta di concordato minore** prevede il conferimento alla procedura di complessivi Euro 97.200,00 come segue:

- Euro 40.000,00 provenienti dalla vendita dell'appartamento a soggetto terzo (Luca Dutto) che ha già formulato proposta irrevocabile d'acquisto;

- Euro 38.000,00 provenienti dalla vendita del box a soggetto terzo (Daniela Fadda) che ha già formulato proposta irrevocabile d'acquisto;

- Euro 19.200,00 provenienti dal reddito lavorativo e pensionistico del ricorrente, con versamento ripartiti in n. 48 rate mensili di Euro 400,00 cadauna.

****La proposta di concordato minore** prevede la soddisfazione dei creditori come segue (onere complessivo Euro 97.200,00, vedasi le pagine 23-25 della relazione del gestore della crisi datata 11.05.2026):

- pagamento integrale dei creditori in prededuzione (onere Euro 16.339,46);

- pagamento integrale dei creditori ipotecari (onere Euro 30.865,07);
- pagamento nella percentuale del 45% dei creditori con privilegio ex art. 2753 cc (onere Euro 17.234,11);
- pagamento nella percentuale del 35% dei creditori con privilegio ex art 2751bis co. 1 n. 2 cc (onere Euro 314,13);
- pagamento nella percentuale del 15% dei creditori con privilegio ex art. 2752 co. 1, 3 e 4 cc (onere Euro 21.766,32);
- pagamento nella percentuale del 5% di tutti i creditori chirografari (onere Euro 10.680,91).

I pagamenti saranno effettuati dal gestore della crisi periodicamente sulla base delle somme disponibili, in ogni caso entro il termine di 48 mesi decorrenti dall'omologazione del concordato minore.

****I creditori non vengono suddivisi in classi.**

****ANTONINO SANTANZELMO formula le seguenti domande (si riportano le conclusioni della proposta introduttiva):**

“-accertare la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi ex artt. 74, 75, 76 e l'assenza delle cause ostative ex art. 77 CCII e conseguentemente dichiarare l'apertura della procedura di concordato minore ex artt. 74 ss. CCII nei confronti del ricorrente;

-ammettere la proposta e il piano allegati, disponendo l'avvio del procedimento di voto, indicandone le modalità e fissando l'udienza ai sensi di legge.

-confermare la nomina del Gestore della crisi (dott.ssa Brunella Castè – OCC ODCEC La Spezia), con i compiti ex art. 76 CCII (raccolta voti, relazione sulle votazioni, vigilanza sull'esecuzione del piano) e concedere le misure protettive richieste, con sospensione/inibizione delle azioni esecutive individuali e dei pignoramenti in corso, per il tempo necessario.

-all'esito, homologare il concordato minore con decreto ex art. 80 CCII ovvero, in presenza di contestazioni o mancata adesione determinante dell'amministrazione finanziaria/enti

previdenziali, procedere all'omologa ai sensi dell'art. 80, comma 3, CCII, sussistendo trattamento non inferiore all'alternativa liquidatoria;

-autorizzare, in sede di omologa, la vendita degli immobili ai prezzi indicati e disporre la trascrizione del decreto, nonché ordinare la cancellazione delle ipoteche e del pignoramento presso le Conservatorie competenti, una volta riscosso il prezzo e verificata la conformità al piano e all'ordine delle prelazioni;

-in sede di esecuzione, ai sensi dell'art. 81 CCII, autorizzare lo svincolo delle somme secondo i progetti di riparto e ordinare la cancellazione delle ipoteche, dei pignoramenti e degli altri vincoli risultanti sugli immobili oggetto di vendita, nonché la cancellazione della trascrizione del decreto di apertura, nei limiti e con le modalità previste dal piano;

-all'esito dell'integrale esecuzione del piano, dichiarare la chiusura della procedura e l'esdebitazione del ricorrente per le obbligazioni non integralmente soddisfatte

-in subordine, nella denegata ipotesi in cui si credessero non sussistere i requisiti di legge a tal fine, ammettere il ricorrente alla liquidazione controllata (cfr. art. 268 ss. CCII) e disporre conseguentemente come ritenuto di ragione e di legge

-in ogni caso, all'esito dell'integrale esecuzione del piano, dichiarare la chiusura della procedura e l'esdebitazione del ricorrente per le obbligazioni non integralmente soddisfatte";

Premesso che in data 22.06.2026 ANTONINO SANTANZELMO depositava istanza nella quale, premesso che nelle more gli sono stati notificati da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione due distinti atti di pignoramento presso terzi con vincolo apposto anche del conto corrente n. 100000017483 presso Intesa San Paolo spa, formulava le seguenti richieste aggiuntive:

“INSISTE

nella richiesta di applicazione delle misure protettive richieste nel ricorso introduttivo, segnalandone la sopravvenuta urgenza, con ogni consequenziale provvedimento ritenuto

opportuno e idoneo a garantire la fattibilità del piano e il temperamento tra l'interesse dei creditori e le esigenze minime di sussistenza del ricorrente.

In merito alle somme oggi bloccate (nell'ordine di grandezza di euro 10.000, denari che erano stati accantonati per le esigenze di vita quotidiana e per il pagamento delle imposte correnti) si richiede, ove ritenuto possibile, che nella concessione delle misure protettive sia comunque disposta:

-la liberazione dal pignoramento, con messa a disposizione del ricorrente, di una somma pari quantomeno al triplo dell'assegno sociale (1638,72 euro) o della somma ritenuta di giustizia e

-che sulla somme residue (a, in subordine, sull'intera somma disponibile al momento del pignoramento) sia disposto l'accantonamento da parte della Banca (sospingendone l'erogazione al pignorante) solo della quota del 20%, rimettendo a disposizione del ricorrente quanto residuo rispetto a tale quota, trattandosi, come spiegato, di somme provenienti da reddito da pensione e/o da lavoro assimilabile al dipendente (agente di commercio), come è desumibile anche dalla semplice analisi dei movimenti del conto corrente”;

Osservato che la proposta risulta ammissibile a norma degli artt. 74, 75, 76, 77 D.Lgs. 14/2019, e pertanto il Giudice deve pronunciare il provvedimento di ammissione della procedura ai sensi dell'art. 78 D.Lgs. 14/2019, con la precisazione che a norma dell'art. 80 co. 3 D.Lgs. 14/2019 (norma la cui *ratio* deve essere rinvenuta nel principio del contraddittorio di cui all'art. 111 della Costituzione, e pertanto risulta applicabile per analogia ex art. 12 delle Disposizioni sulla Legge in generale a tutte le ipotesi in cui vi siano contestazioni dei creditori od osservazioni del gestore della crisi potenzialmente ostative all'omologazione del concordato minore precedentemente ammesso dal Giudice), in caso di contestazioni dei creditori oppure qualora il gestore della crisi relazioni il Giudice circa il mancato raggiungimento della maggioranza ex art. 79 D.Lgs. 14/2019, il Giudice assegnerà

al ricorrente termine per il deposito di memoria difensiva e fissa l'udienza di discussione dell'omologazione del concordato minore.

Questo Giudice, come previsto dall'art. 78 co. 2 lettera d) D.Lgs. 14/2019, deve disporre che che i creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ANTONINO SANTANZELMO (salva la successiva estinzione dei vincoli dei pignoramenti preesistenti in caso di omologazione del concordato minore);

P.Q.M.

A) Ammette la proposta di concordato minore di ANTONINO SANTANZELMO

B) Dispone, a cura del gestore della crisi, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Tribunale di La Spezia - area "procedure concorsuali".

C) Dispone che il gestore della crisi comunichi la proposta di concordato minore del 05.06.2026 ed il presente provvedimento ai creditori, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite consegna a mano con sottoscrizione per ricevuta.

D) Assegna ai creditori termine di 30 giorni, da computarsi con le modalità ex art. 155 co. 1, 4 e 5 cpc separatamente per ciascuno di essi (in base al giorno specifico in cui ciascuno creditore ha ricevuto la comunicazione di cui al punto C), entro il quale devono fare pervenire al gestore della crisi, a mezzo posta elettronica certificata od altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 co. 1 D.Lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, con la precisazione che ai sensi dell'art. 79 co. 3 D.Lgs. 14/2019 il creditore che non effettua comunicazioni al gestore della crisi nel termine di 30 giorni viene inteso come aderente alla proposta, e con la precisazione ulteriore che ai sensi dell'art. 78 co. 4 D.Lgs. 14/2019 il creditore in ogni caso nel termine di 30 giorni deve indicare al gestore della crisi un indirizzo

di posta elettronica certificata od altro servizio di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni verificandosi in caso di omessa indicazione la domiciliazione ex lege del creditore presso la cancelleria fallimentare del Tribunale di La Spezia e conseguendone pertanto che tutti i successivi provvedimenti vengono comunicati al creditore mediante deposito in cancelleria.

E) Dispone che i creditori aventi titolo o causa anteriore, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore ANTONINO SANTANZELMO.

F) Dispone a cura del gestore della crisi la trascrizione del presente provvedimento sugli immobili di proprietà di ANTONINO SANTANZELMO indicati in parte motiva.

G) Dispone che il gestore della crisi, successivamente al compimento del termine di 30 giorni assegnato ai creditori in base al punto D), depositi relazione relativa a tutti gli incombeni di cui ai punti B), C), D), F), allegando tutta la documentazione inerente gli stessi, comprensiva di tutte le comunicazioni effettuate dal gestore della crisi ai creditori e di tutte le comunicazioni (tempestive o tardive rispetto al termine di 30 giorni, specificando se trattasi di comunicazioni tempestive o tardive) pervenute al gestore della crisi dai creditori (oltre a tutti gli eventuali documenti trasmessi dai creditori), ed illustrando in modo specifico l'esito delle votazioni in base al disposto dell'art. 79 co. 1, 2 e 3 ed 80 co. 3 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (è necessario che il gestore della crisi indichi, da un lato, i creditori non ammessi totalmente o parzialmente al voto (specificando l'importo non ammesso, e se trattasi di esclusione totale o parziale) e le motivazioni della mancata ammissione al voto (e cioè i motivi di esclusione totale o parziale ex art. 79 co. 1 quarto e quinto periodo o 79 co. 2 D.Lgs. 14/2019), dall'altro lato, per ogni creditore ammesso al voto l'importo del credito ammesso al voto (specificando se trattasi di ammissione totale o parziale) e l'esistenza di voto positivo (specificando se trattasi di voto positivo espresso oppure di creditore inteso aderente in ragione della mancata espressione del voto) oppure di voto negativo, nonché le

modalità di calcolo dell'esito delle votazioni (tenuto conto in particolare dell'importo dei singoli crediti ammessi al voto e della necessità che il concordato minore sia approvato dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto ex art. 79 co. 1 primo periodo D.Lgs. 14/2019, dell'eventuale applicabilità del disposto dell'art. 79 co. 1 secondo periodo D.Lgs. 14/2019 (qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto), dell'eventuale suddivisione in classi rilevante ex art. 79 co. 1 terzo periodo D.Lgs. 14/2019, ed infine dell'eventuale c.d. crown down riferito al voto dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie ex art. 80 co. 3 secondo periodo D.Lgs. 14/2019), concludendo pertanto motivatamente nel senso del raggiungimento della maggioranza di Legge per l'approvazione del concordato minore o del mancato raggiungimento della maggioranza di Legge per l'approvazione del concordato minore).

H) Dispone che la cancelleria comunichi il presente provvedimento al gestore della crisi (dott.ssa Brunella Casté) ed al procuratore costituiti di ANTONINO SANTANZELMO (avv. Fabio Sauchelli).

La Spezia, 13.08.2026

Il Giudice,

dott. Gabriele Giovanni Gaggioli